

R. G. n. 1578/2024



Tribunale Ordinario di Avellino

Settore Lavoro e Previdenza

Il Giudice designato per la trattazione della causa,
letto il ricorso che precede, proposto da MAGLIO MARIA PINA nei confronti di MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO;
vista l'istanza ex art. 151 c.p.c., letti gli artt. 415 co. 2 e 416 co. 1 e 2 c.p.c.,

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del giorno **30.1.2025, ore 9:30**.
Rammenta che, ai sensi dell'art. 415 co. 5 c.p.c., tra la data di notificazione al resistente e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Rammenta altresì che il resistente ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono
essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le
difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non potrà tenersi conto dei documenti per i quali non vi sia prova certa della
tempestiva produzione.

Sin da ora, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., dispone la sostituzione delle udienze di cui sopra con
il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine
perentorio fino alle stesse date suindicate.

**Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., giusta richiesta espressa da parte ricorrente, dispone
la notificazione ai potenziali controinteressati attraverso il sistema telematico
appositamente istituito dal Ministero dell'Istruzione.**

**Onera parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta entro il termine di 15
giorni dopo la comunicazione del presente decreto, seguendo la procedura
indicata all'indirizzo web <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-4527>, nonché di provvedere a documentare l'avvenuta
presa in carico della richiesta e la pubblicazione (se già avvenuta) entro l'udienza
sopra fissata, depositando apposita attestazione del competente Ufficio
ministeriale.**

Avvisa che il predetto termine di 15 giorni è perentorio.

Avellino, 10/05/2024

Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo

